



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2023

Introduzione

Nel primo quadrimestre 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 5 volte (26 gennaio, 22 febbraio, 16 e 28 marzo, 18 aprile) ed ha trattato complessivamente, 13 argomenti, di cui 5 pareri, 6 intese, 1 informativa e 1 accordo.

Gli argomenti esaminati dalla Conferenza hanno riguardato tematiche di grande attualità per sostenere gli Enti locali ed il presente approfondimento riguarda i provvedimenti le cui finalità sono riconducibili agli obiettivi individuati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, nella seduta del 26 gennaio 2023, è stato espresso il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sul provvedimento concernente le modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici dei cittadini residenti e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Con il provvedimento esaminato, sono stati definiti l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR - codice alfanumerico generato dal sistema ANPR - associato univocamente ad ogni individuo registrato in ANPR).

Nella seduta della Conferenza del 28 marzo 2023 sono stati, altresì, esaminati i seguenti provvedimenti:

- il riparto del contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio per la medesima finalità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2023;

- il riparto del contributo di 175 milioni di euro per l'anno 2023 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, recante gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi, offerto per il 2023;

- il provvedimento di definizione dei criteri di assegnazione e l'iter di erogazione del contributo - di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 e all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - da destinare alle attività di supporto tecnico e al sostegno degli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

I suddetti provvedimenti di distribuzione di risorse finanziarie sono oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Nella seduta del 26 gennaio 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sul decreto del 3 marzo 2023 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica, recante: *“Modalità di attribuzione da parte di ANPR di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023).

Al fine di migliorare i servizi per i cittadini, ridurre i costi e semplificare il rapporto tra gli stessi e la Pubblica Amministrazione, è stato avviato un processo di digitalizzazione, attuato anche attraverso l'integrazione dei sistemi informativi pubblici. In tale percorso si colloca il citato provvedimento che si inserisce nell'ambito della digitalizzazione della banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)¹, istituita dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), presso il Ministero dell'interno.

Il processo di digitalizzazione e in particolare la realizzazione dell'ANPR si inserisce tra le iniziative previste nel Piano Digitale Italia 2026, che sintetizza la strategia digitale e

¹ L'ANPR è un progetto del Ministero dell'interno la cui realizzazione è affidata a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., partner tecnologico dell'amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell'iniziativa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

tecnologica nazionale. Tale Piano risponde all'esigenza di attuare gli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea nella comunicazione COM 118 *final* del 9 marzo 2021 "*Bussola Digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*".

Si evidenzia che, per il raggiungimento di tali obiettivi - rispetto a quanto previsto in ambito europeo - a livello nazionale, sono stati stabiliti tempi più stringenti.

Il PNRR, che individua nella transizione digitale e nell'investimento tecnologico uno dei suoi assi portanti, prevede il finanziamento di tali obiettivi.

L'articolo 62 del CAD al comma 6-*bis* - come sostituito dall'articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle Pubbliche Amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Precedentemente, con decreto del 3 novembre 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 24 novembre 2021) sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2021, sono state disposte le "*Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche*".

Successivamente, nella seduta del 12 ottobre 2022 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sui decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 17 e 18 ottobre 2022 (rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2022 e n. 269 del 17 novembre 2022), recanti rispettivamente:

- "*Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*";

- "*Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile*" (ANSC).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Con il provvedimento oggetto di deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 gennaio 2023 - ai sensi del comma 3 del citato articolo 62 del CAD, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), n. 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 - sono, invece, stabiliti l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR), per assicurare la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del medesimo CAD, nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Il codice ID ANPR - codice alfanumerico generato solo dal sistema ANPR - è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR. Tale ID è associato univocamente ad ogni individuo registrato in ANPR, non può essere riassegnato e garantisce, quindi, l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito. Il codice in questione non viene ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito e non contiene elementi identificativi dei suddetti dati, non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale ed è, inoltre, dotato di *check digit* (consistente nell'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo che consente di verificare la validità dei numeri che lo precedono).

L'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento e, a decorrere dalla medesima data, viene, altresì, attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.

Esso è reso disponibile, ai sensi dell'articolo 50 del CAD, anche mediante i servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma Nazionale Digitale dei Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD, con le modalità previste dal "disciplinare tecnico ID ANPR" allegato al provvedimento. Il medesimo disciplinare reca anche le modalità di accesso all'ID ANPR da parte del cittadino interessato al trattamento.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b) del CAD (Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse), utilizzano l'ID ANPR come chiave di ricerca primaria per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità di ANPR con le altre banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del CAD.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tutti i predetti interventi sull'ANPR sono finanziati con fondi del PNRR² ma è, altresì, previsto un supporto ai comuni, da finanziare con il Piano Nazionale Complementare (PNC)³. A far data dal 1° gennaio 2025, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR, non ravvisandosi la necessità di costi di gestione ulteriori.

Interventi per il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia

Tra le priorità dell'Unione europea risulta costante l'attenzione per i servizi di assistenza per bambini fino all'età della scuola dell'obbligo ed in particolare per gli asili nido.

Il Consiglio europeo, riunitosi a Barcellona nel marzo 2002, ha fissato due obiettivi volti sia ad incentivare la partecipazione femminile alla forza lavoro, sia a rafforzare i servizi dedicati

² Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stata affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale la titolarità del sub-investimento 1.4.4. "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR. In ragione della titolarità del Ministero dell'interno della banca dati di ANPR, in data 27 settembre 2021, è stato sottoscritto uno specifico Accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per disciplinare le modalità di collaborazione al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati da ANPR. Nell'ambito delle attività previste dal citato Accordo è stato contemplato lo sviluppo dei servizi dello Stato Civile nonché l'implementazione della piattaforma e dei servizi di ANPR, che comporta, tra l'altro, la messa a disposizione degli Ufficiali di Stato Civile, dei servizi per la gestione degli eventi nascita, morte, cittadinanza matrimonio e unione civile, la realizzazione dell'archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile e del servizio centralizzato di conservazione sostitutiva. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 19.500.000,00. Nell'ambito delle attività previste dal medesimo Accordo è stato, altresì, contemplato l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste. L'impegno complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024, è pari a euro 5.298.820,00. Sempre nell'ambito delle attività previste, di cui all'Allegato 1 del predetto Accordo, sono stati contemplati, l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR). L'impegno economico complessivo relativo alla predetta attività, a copertura dell'intero investimento fino al 31 dicembre 2024 è stimato in circa 500.000,00 euro.

³ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie nell'ambito del fondo complementare al PNRR per rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura M1C1 - investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini", tra cui specifici contributi ai comuni di supporto sia alle operazioni di adesione ai nuovi servizi resi disponibili per l'utilizzo dell'ANSC sia alle operazioni di integrazione dei servizi elettorali con la piattaforma centrale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

all'infanzia, per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni⁴.

Gli obiettivi di Barcellona sono stati successivamente ripresi dalla strategia di Lisbona e della successiva strategia Europa 2020, in quanto si è compresa l'importanza di rafforzare gli strumenti volti a favorire la conciliazione vita lavoro, attraverso il potenziamento dei servizi di qualità per la cura della prima infanzia, l'aumento dell'offerta di modalità di lavoro flessibili e la previsione di un adeguato sistema di congedi per motivi familiari.

A livello nazionale, il perseguimento dell'obiettivo del 33% è stato introdotto con la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", che dispone che *"lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia [...] per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale [...]"*.

Tra gli interventi statali più recenti in materia di potenziamento dei servizi per l'infanzia, rileva in particolare, l'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia⁵.

Una ulteriore, fortissima spinta al raggiungimento degli obiettivi di Barcellona è arrivata, di recente, con il PNRR. Esso, infatti, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, destina ingentissime risorse (4,6 miliardi di euro, di cui 700 milioni per progetti in essere e 900 milioni in conto corrente per la gestione) per la costruzione,

⁴ Conclusioni della Presidenza – Barcellona, 15 e 16 marzo 2002

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/71065.pdf

⁵ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione del 30 dicembre 2020 – previa intesa della Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2020 - sono state individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono, entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025, la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.

Va infine, rilevato che l'8 dicembre 2022, su proposta della Commissione europea, il Consiglio europeo ha adottato una raccomandazione in materia di educazione e cura della prima infanzia, che aggiorna gli obiettivi di Barcellona, incrementando ulteriormente la percentuale di bambini di età inferiore a 3 anni che, entro il 2030, dovranno poter partecipare all'educazione e alla cura della prima infanzia⁶.

Il provvedimento relativo al potenziamento del servizio degli asili nido, esaminato dalla Conferenza nella citata seduta del 28 marzo 2023, costituisce attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà comunale, istituito dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le cui modalità di riparto sono stabilite dal comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare, la lettera d-sexies del citato comma 449 - aggiunta dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - dispone che il Fondo sia destinato, per quote annuali crescenti, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per incrementare in percentuale- nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno- il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), sino al raggiungimento di un livello minimo

⁶ “Si raccomanda agli Stati membri di fornire servizi ECEC di alta qualità in linea con le competenze nazionali, i tassi di fruizione dei congedi parentali e i modelli dell'offerta di servizi ECEC, provvedendo a che entro il 2030 almeno il 45 % dei bambini di età inferiore ai tre anni partecipi all'ECEC secondo i dati EU-SILC.

Fermo restando il primo comma, si raccomanda agli Stati membri che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo fissato nel 2002 di un tasso di partecipazione all'ECEC del 33 % per questa fascia di età di aumentare la partecipazione entro il 2030 almeno di una percentuale specifica rispetto al loro attuale tasso di partecipazione come stabilito ai punti i) e ii) del presente punto. L'attuale tasso di partecipazione è calcolato come tasso medio di partecipazione all'ECEC dei bambini di età inferiore ai tre anni raggiunto negli anni 2017-2021 secondo i dati EU-SILC. Si raccomanda agli Stati membri di aumentare la partecipazione all'ECEC rispetto ai loro attuali tassi di partecipazione rispettivi come segue:

i) almeno del 90 % per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è inferiore al 20 %; o

ii) almeno del 45 %, o almeno fino al raggiungimento di un tasso di partecipazione del 45 %, per gli Stati membri il cui tasso di partecipazione è compreso tra il 20 % e il 33 %”.

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01))



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. In particolare, per l'anno 2023 la dotazione è pari a 175 milioni di euro.

Tali risorse sono aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale (comma 564 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che ridefinisce in aumento le dotazioni annuali del Fondo di solidarietà comunale).

Il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

I comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali.

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto annuale di riparto delle risorse, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse in argomento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Precedentemente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022) – previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 13 aprile 2022 e, a seguito della correzione di errori materiali nelle procedure di calcolo, del 19 maggio 2022 - era stato ripartito tra i comuni il contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il provvedimento esaminato nella seduta del 28 marzo 2023 il contributo di 175 milioni di euro per l'anno 2023 è ripartito - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla allegata Nota metodologica, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023 - tra 5.099 comuni (contro i 4.974 del riparto 2022) per attivare, nel corso dell'anno, il servizio per 22.822 bambini in età 3-36 mesi (nel 2022 l'obiettivo era di 15.639 utenti aggiuntivi).

Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2023 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla Nota metodologica.

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio e la rendicontazione delle risorse sono certificati attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard - che dovrà essere allegata al rendiconto annuale dell'Ente e trasmessa alla SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024 in modalità esclusivamente telematica.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall'ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido.

In particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio negli asili nido comunali (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di asilo nido, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel Comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- ricorrendo a convenzioni con gli asili nido o micronidi privati, con riserva di nuovi posti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie con voucher/contributi per fruire del servizio di asilo nido o micronido sul territorio (la possibilità di usufruire dei micronidi è una novità rispetto al decreto relativo al 2022);
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo (queste ultime specifiche rappresentano una novità rispetto al decreto relativo al 2022).

Anche i comuni non beneficiari delle risorse per il potenziamento del servizio sono chiamati a compilare la scheda limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Interventi per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità

Negli ultimi anni sono stati approvati diversi interventi normativi e sono stati istituiti alcuni fondi espressamente dedicati alle persone con disabilità e alla non autosufficienza (quali il “fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poi rinominato “fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità” e rifinanziato dall'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il “fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, rifinanziato dall'articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Nell'ambito del PNRR – Missione 5 - Inclusione e coesione – sono previste diverse misure e riforme⁷ relative all'inclusione sociale, volte, tra l'altro, a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle persone con disabilità e ad incentivarne l'autonomia.

Ad analoghe finalità è riconducibile la quota aggiuntiva del Fondo di solidarietà comunale destinata al potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità.

In particolare, la lettera d-octies) - aggiunta dall'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – del già citato articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che il Fondo sia destinato, in quote annuali crescenti, ai comuni delle regioni a

⁷ Ad esempio, la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità (c.d. Legge quadro sulla disabilità), costituisce attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5, Componente 2 “*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore*” del PNRR.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, al fine di incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. In particolare, per l'anno 2023, le risorse stanziare sono pari a 50 milioni di euro.

Il contributo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione.

Fino alla definizione dei LEP, con lo stesso decreto sono, inoltre, disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Precedentemente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022) – previa intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 13 aprile 2022 - è stato ripartito tra i comuni il contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Con il provvedimento esaminato nella seduta della Conferenza del 28 marzo 2023, il contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla Nota metodologica, approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 27 febbraio 2023, tra 5.098 comuni, pari a circa il 70% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia (per l'anno 2022 i comuni beneficiari erano invece 4.839, pari a circa il 66 per cento del totale), per incrementare, nel corso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'anno, il servizio di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità di 14.373 utenti (8.632 utenti nel 2022).

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio è certificato attraverso la compilazione di una scheda di monitoraggio e rendicontazione - pubblicata a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - da trasmettere alla SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024 in modalità esclusivamente telematica.

Le maggiori risorse assegnate potranno essere rendicontate dall'Ente locale scegliendo all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Differentemente da quanto previsto nella Nota metodologica riferita all'anno 2022, è specificato che, in particolare, l'ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità, in gestione diretta o esternalizzata;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate in base ad accordi con comuni vicini che svolgono il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità, con riserva di nuovi posti;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti nel comune stesso e/o nell'Ambito territoriale di riferimento;
- trasferendo mediante voucher/contributi le risorse aggiuntive assegnate alle famiglie di studenti con disabilità per organizzare autonomamente il servizio di trasporto scolastico (tale possibilità, non prevista per il 2022, è finalizzata soprattutto a garantire il servizio nei comuni di piccolissime dimensioni);
- utilizzando le risorse aggiuntive assegnate per il miglioramento qualitativo del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

I comuni non beneficiari delle risorse per il potenziamento del servizio sono comunque tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione, limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

Le disposizioni sopra esaminate, con le quali la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di potenziare gli asili nido ed il trasporto degli studenti con disabilità, sono state oggetto di una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, cui è opportuno accennare.

Con la **sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023** (relatore Luca Antonini), la Consulta ha, infatti, deciso in merito al ricorso proposto dalla Regione Liguria – su proposta del Consiglio delle autonomie locali - nei confronti dell'articolo 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

234 del 2021 (legge di bilancio 2022), in riferimento agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione.

Le prime tre disposizioni impugnate - concernenti, rispettivamente, gli asili nido, il trasporto degli studenti con disabilità ed i servizi sociali comunali - intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale *“incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell’attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio”*, mentre la quarta ridetermina, in considerazione delle nuove risorse, l’ammontare complessivo del Fondo.

La Corte, nel dichiarare inammissibili - in considerazione del *“ventaglio di soluzioni”* idonee a rimediare al *vulnus* alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell’impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata - le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria, ha chiamato il legislatore ad intervenire urgentemente in materia di Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, la Corte ha osservato come, all’interno del Fondo, *“in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione”*, è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale *“una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio”* in vista del diverso obiettivo di *“rimuovere gli squilibri territoriali”* nell’erogazione di servizi sociali. Ad avviso della Corte, *“componenti perequative riconducibili al quinto comma”* dell’art. 119 Cost. devono *“trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni”*.

Peraltro, osserva la Corte, *“risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate”*: questa soluzione, infatti, *“non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni”*.

In conclusione, la Corte ha affermato che spetta al legislatore il compito di adeguare, tempestivamente, il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, bilanciandola, al contempo, con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Interventi a favore dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR

Nell'ambito dei provvedimenti, a favore dei comuni, concernenti contributi che hanno un impatto sull'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si colloca il parere reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 marzo 2023, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il contributo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, attuatore dei progetti previsti dal PNRR.

Il contributo è previsto dall'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale reca misure per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno.

In particolare, il comma 5 del predetto articolo 31-bis prevede il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3⁸ del menzionato articolo 31-bis, al fine di consentire l'attuazione dei

⁸ Il comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone che: *“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

Il comma 3 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dispone che: *“Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

progetti previsti dal PNRR, attraverso l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2022 al 2026.

La norma citata stabilisce che le suddette risorse siano ripartite - tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Con decreto del 30 dicembre 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023) – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole con condizioni accolte nella medesima seduta – le risorse del predetto fondo sono state parzialmente ripartite tra 760 enti.

In particolare, a seguito del predetto riparto, sono risultate disponibili risorse residue – rideterminate alla luce del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022 per il triennio 2019/2021 - pari ad euro: 20.348.534,84 per il 2022; 10.591.445,26 per il 2023; 18.469.379,37 per il 2024; 23.052.345,41 per il 2025; 26.794.713,11 per il 2026.

Successivamente, l'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che, per le medesime finalità previste dal comma 825⁹ del richiamato articolo 1, ed in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui al citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, possano essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a:

⁹ Il comma 825, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: “Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell’interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁰;

- finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Nella seduta del 28 marzo 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole¹¹ sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze - che definisce, ai sensi del citato articolo 1, comma 828, della legge n. 197 del 2022, i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per l'erogazione delle predette risorse residue del fondo, da destinare all'attività di supporto tecnico e per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali.

In particolare, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni, sono destinate risorse totali pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il contributo è attribuito ad iniziative di assistenza tecnica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti, svolte da esperti individuati attraverso il Portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con l'ANCI.

L'importo del sostegno per gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali è determinato, per singolo comune, in euro 40.000 per ciascuna delle annualità dal

¹⁰ L'articolo 97, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: *“Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all’articolo 102 e iscritto all’albo di cui all’articolo 98”*.

¹¹ In tale sede, l'ANCI ha espresso parere favorevole, condizionato alla conferma, da parte delle Amministrazioni competenti, della possibilità di erogare e lasciare nella disponibilità dei comuni beneficiari, i contributi per l'annualità 2022, ripartiti in base al citato DPCM 30 dicembre 2022, ma non erogati a causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, in accoglimento a tale richiesta, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* ha previsto al comma 2, primo periodo, che *“Le risorse relative all’annualità 2022 del fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023”*. Il terzo periodo del medesimo articolo 3 dispone, inoltre, che *“Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2023 al 2026. Sulla base delle istanze presentate dagli Enti in modalità digitale, il Dipartimento della funzione pubblica provvede all'elaborazione di una graduatoria. Il contributo è erogato dal Ministero dell'interno, fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l'ordine di graduatoria¹².

Con il provvedimento in oggetto, inoltre, l'elenco degli Enti beneficiari, di cui al citato DPCM 30 dicembre 2022, viene integrato con ulteriori sei amministrazioni comunali, la cui documentazione, a supporto dell'istanza di ammissione alla procedura che era stata trasmessa nei termini, ma che non risultava pervenuta, a causa di un disguido tecnico.

Infine, a decorrere dall'annualità 2023, gli oneri relativi al costo annuo del personale con contratto a tempo determinato di cui al DPCM 30 dicembre 2022, sono rideterminati in relazione al nuovo sistema di classificazione previsto dal citato CCNL del comparto funzioni locali del 16 novembre 2022 - triennio 2019/2021.

¹² L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, al fine di offrire una più stabile soluzione al problema della spesa del trattamento economico del segretario nei piccoli comuni, dispone che per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, la spesa per il segretario comunale - considerata al netto del contributo in argomento - non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio.